

**(TESTO EMENDATO)**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI PER IL RECUPERO  
DEGLI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO  
(Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25)**

**Titolo I**

**Art. 1**

***Finalità***

1. Con il presente regolamento il Comune Disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi per il recupero edilizio nel centro storico, in esecuzione dell'art. 125, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
2. I contributi previsti dal presente regolamento non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi e aventi per oggetto i lavori di recupero edilizio dello stesso immobile.
3. *I contributi in conto capitale ed in conto interessi sono cumulabili per la stessa unità edilizia, ma non sono cumulabili con altri contributi previsti da altre leggi ed aventi per oggetto stesse categorie di lavori.*  
*Se per l'immobile, anche in presenza di un condominio legalmente costituito, sono stati già concessi altri contributi in occasione di precedenti bandi comunali (fondi regionali e/o comunali), non si può accedere ai benefici ex art. 125 una seconda volta per la stessa unità edilizia, anche se sono previste altre categorie di lavori.*
4. *Si applica la disposizione del comma 6 dell'art. 125 della Legge regionale n. 25/1993 e ss.mm.ii.*

**Art. 2**

**Beneficiari**

1. Al fine della concessione dei contributi, gli interventi di recupero edilizio possono essere realizzati da singoli proprietari, anche riuniti in condominio, o da consorzi di proprietari costituiti nei modi di cui all'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
2. I contributi sono concessi esclusivamente in favore di persone fisiche non imprenditori edili.
3. Nell'ipotesi di intervento realizzato da consorzi di proprietari o da singoli proprietari anche riuniti in condominio i contributi saranno determinati con esclusivo riferimento alle persone fisiche non imprenditori edili per la parte d'intervento ad essi *in relazione al volume detenuto*.

4. Sono esclusi dal contributo tutti gli altri soggetti giuridici che non rientrino nelle categorie ammesse al contributo dal presente articolo.
5. Ai fini della concessione del contributo, sono equiparati ai proprietari coloro che ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, hanno titolo a richiedere l'autorizzazione o la concessione.
6. Ogni singolo proprietario può godere una sola volta della concessione dei contributi previsti dal presente Regolamento e per una consistenza non superiore ad una sola unità edilizia *in conformità con la disposizione del comma 2 dell'art. 124 legge regionale n. 25/1993 e ss.mm.ii.*  
*Nel caso di richiesta su parti comuni o comproprietà l'istanza deve essere accompagnata dalla deliberazione dell'Assemblea condominiale o dalle dichiarazioni di assenso dei comproprietari.*  
Nel caso di richiesta di condomini per le opere di cui all'art. 4 del comma 6, il contributo deve essere concesso al singolo proprietario per la quota di proprietà afferente allo stesso.
7. I proprietari riuniti in consorzio o in condominio possono accedere ai contributi previsti dal presente regolamento per le quote parti di più unità edilizie per interventi di cui al successivo art. 4 comma 6. *Qualora si tratti di proprietà uniche non riunite in condominio, il privato può accedere per una consistenza massima di un'unica unità edilizia.*
8. Possono essere ammessi a contributo, sempreché non in contrasto con norme sovraordinate, beneficiari persone fisiche aventi titolo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, su immobili la cui nuda proprietà sia mantenuta anche da altri soggetti purché anche questi ultimi si impegnino nei modi previsti ad osservare le disposizioni di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente Regolamento congiuntamente ai beneficiari.  
Dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui all'art. 10, le somme residue possono essere assegnate ai proprietari ed altri aventi titolo non cittadini italiani, anche in contrasto con quanto previsto dal comma 6 a) dell'art. 9, che ne abbiano fatto istanza nei termini e le modalità previste dal presente Regolamento con l'applicazione dei criteri di cui al successivo art. 6.

### **Art. 3** **Tipi edilizi e categorie di intervento**

1. Il campo territoriale di applicazione del presente regolamento è il Centro Storico di Palermo, come individuato dal Piano Particolareggiato Esecutivo.
2. Per gli edifici normati dal Piano Particolareggiato Esecutivo i tipi edilizi ammessi al finanziamento sono esclusivamente quelli di "catoio semplice", "catoio multiplo", "palazzetto", "palazzetto plurifamiliare", "palazzo"; le unità edilizie relative sono quelle individuate nella tavola 14 del Piano

Particolareggiato Esecutivo. Per i conventi che hanno già perso la funzione religiosa è ammesso il solo contributo in conto interessi per interventi parziali.

3. Gli edifici classificati “palazzetto”, “palazzetto plurifamiliare”, “palazzo” sono ammessi al contributo se almeno il 51% della superficie utile è destinata a residenza.
4. Per gli edifici del Centro Storico normati da altri piani esecutivi, sono ammessi al contributo tutti gli interventi relativi ad unità edilizie destinate a funzione abitativa, per almeno il 60% della superficie utile, con esclusione delle superfici che i piani urbanistici vietano alle residenza. Restano esclusi dai contributi gli edifici realizzati dopo il 1940.
5. Le categorie d'intervento ammesse al finanziamento sono la “manutenzione straordinaria”, il “restauro”, il “restauro parziale”, il “risanamento conservativo”, la “ristrutturazione”, la “ristrutturazione parziale”, ed il “ripristino parziale” nell'ambito dell'intervento di restauro o di ristrutturazione dell'intera unità edilizia.
6. Si ha intervento di *ripristino parziale* quando l'intervento riguarda un volume inferiore al 50% del volume dell'intera unità edilizia.
7. *Non possono concedersi contributi in conto capitale e/o conto interessi per interventi assimilabili alla manutenzione ordinaria così come definita dalle lettere a) della L.R. n. 71/78 e dalle relative Norme d'Attuazione dei singoli piani attuativi, per interventi su unità edilizie che siano previste in demolizione negli strumenti urbanistici, nonché per interventi su immobili, con opere abusivamente realizzate, per i quali non siano state definite positivamente istanze di sanatoria edilizia, anche ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 47/85 e/o art. 36 DPR 380/2001.*

#### **Art. 4** **Importo dei contributi**

1. In conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia e nei limiti delle somme disponibili il Comune concede agli aventi diritto contributi in conto capitale ed in conto interessi.  
Questi ultimi vengono concessi nella misura necessaria per contenere il tasso di interesse a carico dei beneficiari, nella misura del 10% del tasso al quale viene stipulato il mutuo e, comunque, nel limite del 6% e comunque nell'ambito delle risorse specificatamente previste dalla L.R. 25/93.
2. L'importo massimo dei contributi di cui all'art. 125 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è stabilito con le modalità di cui ai commi successivi.  
L'Amministrazione, al fine di determinare il contributo da erogare, calcola il reddito annuo per metro cubo dividendo il reddito annuo familiare per i metri cubi complessivi che l'istante intende recuperare.

3. Per gli interventi di *manutenzione straordinaria*, di *restauro parziale*, di *ristrutturazione parziale*, come individuati dai piani urbanistici attuativi, il contributo è così determinato:
  - a) € 70 per ogni metro cubo del volume complessivo dell'unità edilizia recuperata o parte di essa, per i proprietari o i consorzi di proprietari il cui reddito annuo sia inferiore a € 50 per ogni metro cubo complessivo dell'unità edilizia recuperata, o parte di essa;
  - b) € 40 per ogni metro cubo del volume complessivo dell'unità edilizia recuperata o parte di essa, per i proprietari o i consorzi di proprietari il cui reddito annuo sia superiore a € 50 ed inferiore a € 70 per ogni metro cubo complessivo dell'unità edilizia recuperata, o parte di essa;
  - c) € 25 per ogni metro cubo del volume complessivo dell'unità edilizia recuperata o parte di essa, per i proprietari o i consorzi di proprietari il cui reddito annuo sia superiore a € 70 per ogni metro cubo complessivo dell'unità edilizia recuperata, o parte di essa.
4. Per gli interventi di "restauro" e "ristrutturazione", come individuati dai piani urbanistici attuativi, il contributo è determinato in:
  - a) € 220 per ogni metro cubo del volume complessivo dell'unità edilizia recuperata o parte di essa, per i proprietari o i consorzi di proprietari il cui reddito annuo sia inferiore a € 50 per ogni metro cubo complessivo dell'unità edilizia recuperata;
  - b) € 160 per ogni metro cubo del volume complessivo dell'unità edilizia recuperata o parte di essa, per i proprietari o i consorzi di proprietari il cui reddito annuo sia superiore a € 50 ed inferiore a € 70 per ogni metro cubo complessivo dell'unità edilizia recuperata;
  - c) € 100 per ogni metro cubo del volume complessivo dell'unità edilizia recuperata o parte di essa, per i proprietari o i consorzi di proprietari il cui reddito annuo sia superiore a € 70 per ogni metro cubo complessivo dell'unità edilizia recuperata.
5. La parte dei contributi in conto capitale è prevista solo per gli interventi di restauro e ripristino delle facciate degli edifici nonché per quelli relativi al restauro delle coperture ed al consolidamento delle strutture portanti, intendendosi con questa definizione gli elementi di fondazione, le murature portanti, le scale ed i solai.
6. Limitatamente agli interventi relativi al restauro delle coperture di intere unità edilizie, il Comune può erogare ai proprietari, senza limitazioni di reddito, un contributo il cui importo massimo complessivo è stabilito in € 150/m<sup>2</sup>, di effettiva copertura. *Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle coperture non consentono il riconoscimento di contributi in conto capitale.*
7. Per gli interventi di cui al comma cinque del presente articolo i contributi in conto capitale incidono per il 50 % sull'importo massimo complessivi dei contributi stabiliti dal presente articolo.

8. L'importo del contributo in conto capitale non può in ogni caso eccedere il 50 % dei costi analiticamente computati e approvati contestualmente al progetto e relativi alle opere di cui al comma sei del presente articolo. Nel caso di unità immobiliari in comproprietà di più persone fisiche, il reddito annuo per metro cubo di cui al comma due del presente articolo, deve essere determinato dalla sommatoria delle porzioni di reddito di ciascuno calcolato in proporzione alle quote di proprietà possedute.

Ai fini della determinazione della volumetria degli edifici, si considera il volume espresso in mc. comprendente tutti gli spazi calcolati al filo esterno delle strutture perimetrali, orizzontali e verticali, fuori terra ed interrata, *vuoto per pieno, fino all'altezza massima della linea di gronda* con esclusione delle opere di fondazione e di sostegno delle terre, nonché dei cortili e delle chiostrine.

#### **Art. 5**

##### ***Determinazione del reddito familiare***

1. Per la determinazione del reddito *familiare* si tiene conto del reddito complessivo percepito nell'anno precedente a quello nel quale viene presentata la richiesta di contributo, detratto € 3.000 per ogni figlio a carico e calcolato al 60 % nel caso di lavoratori dipendenti e pensionati.
2. Si intende per reddito complessivo la somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare dei richiedenti beneficiari o consorzi di proprietari percettori di reddito quale risulta dalle singole dichiarazioni.
3. Per la determinazione del reddito va sottratta per ogni familiare a carico alla data di pubblicazione della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, una quota pari a € 10,00 per ogni metro cubo del volume complessivo dell'unità edilizia recuperata o parte di essa.

#### **Art. 6**

##### ***Criteri***

1. L'Amministrazione procede alla concessione del contributo nel rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e riconosce priorità assoluta alle istanze presentate dai proprietari residenti nel centro storico. Nel caso di istanze presentate da consorzi di proprietari o da più proprietari riuniti in condominio, queste si intendono presentate da cittadini residenti se almeno il 50% della proprietà appartiene a cittadini residenti.
  2. Nel caso di istanze di pari data sarà privilegiata l'istanza relativa ad interventi sull'intera unità edilizia, *per ordine crescente di volumetria*.
- 2bis Dopo l'ordine cronologico e la residenza, ai sensi e per gli effetti di quanto già statuito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 548 del 31/8/2010, per la stesura della graduatoria verrà*

*data precedenza alle istanze relative ad unità edilizie fortemente degradate di cui siano state emanate ordinanze di pericolo accertato e/o di sgombero alle quali il destinatario abbia dato spontanea esecuzione.*

3. Nel caso in cui i criteri enunciati nei commi precedenti non dovessero essere sufficienti, saranno privilegiate le istanze presentate da soggetti residenti nel Centro Storico da un maggior numero di anni, o per i consorzi, saranno privilegiati quelli costituiti da un maggior numero di residenti.

#### **Art. 7** **Obblighi e decadenze**

1. L'erogazione del contributo a favore del proprietario residente, è subordinata all'assunzione da parte del beneficiario ad abitare l'immobile oggetto dell'intervento per dieci anni, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza del contributo.
2. L'erogazione del contributo a favore del proprietario non residente, che abbia la piena disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, è subordinata all'assunzione dell'obbligo da parte del beneficiario ad usare personalmente l'immobile secondo la destinazione d'uso prevista negli strumenti urbanistici, per dieci anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori a pena di decadenza del contributo.
3. Nel caso in cui il beneficiario non residente non abbia la piena disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 8.
4. Gli obblighi derivanti dal presente articolo devono essere espressamente previsti nei contratti di mutuo accesi dai richiedenti con gli istituti e le società creditizie che abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune di Palermo secondo le disposizioni dell'art. 13 del presente regolamento.
5. Gli obblighi derivanti dal presente articolo hanno effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilità dell'immobile; in caso di morte del proprietario e di successori non residenti, sono fatti salvo solo gli obblighi previsti al comma 3 del presente articolo. Gli stessi obblighi di cui sopra dovranno essere assunti dai nudi proprietari.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo.
7. Gli obblighi assunti dal beneficiario del contributo devono essere trascritti nelle forme di legge. Decade dal contributo chiunque abbia reso dichiarazioni false o non veritiere.
8. *In nessun caso, prima dell'ultimazione dei lavori di cui si chiedano i contributi (sia in c/interessi e/o in conto/capitale), è possibile l'alienazione, a meno di rinuncia dei contributi ricevuti e relativa restituzione delle somme eventualmente già erogate ai singoli beneficiari.*

## **Art. 8** **Convenzione**

1. I beneficiari dei contributi previsti dal presente regolamento, non residenti nell'immobile oggetto dell'intervento, e che non ne abbiano la libera disponibilità ai fini dell'erogazione dei contributi, stipulano una convenzione con l'Amministrazione comunale con i seguenti contenuti:
  - a) obbligo di mantenere l'immobile in regime di locazione per almeno dieci anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori;
  - b) obbligo di applicare un canone non superiore a quello *previsto dal regime normativo delle locazioni Legge n. 431/98 art. 2 commi due e tre e successive modifiche ed integrazioni, con espresso divieto delle locazioni transitorie e stagionali e del canone libero o non conformi alle destinazioni d'uso dell'unità in base al certificato di agibilità rilasciato o da rilasciarsi. Detta obbligazione vige anche per gli immobili vincolati per il loro interesse monumentale, storico ed artistico di cui al decreto lgs n. 42/2004. Tra le residenze compatibili - sempre se non in contrasto con norme sovraordinate - è ammissibile la recettività del Bed & Breakfast, fatta eccezione per pensioni ed alberghi.*
  - c) impegno, nel caso di vendita dell'immobile, di inserire nel relativo contratto una clausola recante l'obbligo del mantenimento del rapporto locativo per la parte residua di tempo, in capo all'acquirente;
  - d) l'obbligo, nel caso di impossibilità di mantenere l'immobile in regime locativo per il periodo di cui al punto a), di usare personalmente l'immobile secondo la destinazione d'uso prevista nello strumento urbanistico.
2. Nella convenzione deve essere disciplinata la facoltà dell'Amministrazione di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo.

## **Art. 9** **Presentazione dell'istanza**

1. Le istanze di concessione del contributo devono essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale dopo 120 giorni e non oltre il 180° giorno decorrenti dalla data di pubblicazione dell'*Avviso*, al seguente indirizzo: Municipio di Palermo, *Ufficio Città Storica*, Gruppo Contributi L.R. 25/93, Via Torremuzza n. 20, Palermo.
2. Le istanze di concessione dei contributi saranno considerate prodotte in tempo utile spedite a mezzo raccomandata entro il termine di cui al primo comma; a tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio accettante.

3. L'istanza deve essere redatta in bollo e sottoscritta dal richiedente, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento valido e che contenga la firma (legge n. 127/97); l'istanza deve essere corredata da apposita scheda che può essere ritirata presso l'*Ufficio Città Storica*, **allegato "A"** del presente Regolamento.
4. Nel caso di istanza presentata da proprietari riuniti in consorzio, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentate del consorzio.
5. Sulla busta contenente l'istanza il richiedente deve apporre il proprio nome e cognome, l'indirizzo e la seguente dizione: "*Istanza per la concessione dei contributi previsti dall'art. 125 della legge regionale 1 Settembre 1993, n. 25 – Bando 2015*".
6. Nella domanda l'istante deve dichiarare:
  - a) di essere *o meno* cittadino italiano;
  - b) di essere *o meno* in possesso della residenza nel Centro Storico alla data di pubblicazione della legge regionale dell'1 Settembre 1993, n. 25 con indicazione della data di inizio della residenza;
  - c) di essere in possesso del titolo di proprietà relativo all'immobile o di altro titolo che abiliti alla richiesta di contributo;
  - d) dichiarazione relativa allo stato di famiglia *anche in relazione all'eventuale stato di famiglia alla data di pubblicazione della Legge sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 42 del 6 settembre 1993, qualora ricorrano le condizioni per le agevolazioni di cui all'art. 5*;
  - e) dichiarazione del proprietario dell'immobile dalla quale risulti che per l'immobile oggetto del contributo non sono stati richiesti né ottenuti altri contributi *erogati in base ad altre normative comunitarie, statali, regionali, comunali o di altri enti locali e che pertanto le categorie di lavorazioni inserite nell'allegato Computo Metrico Estimativo non risultano finanziate con altri fondi relativi ai lavori di recupero edilizio dell'unità edilizia/immobiliare oggetto della presente istanza*;
  - f) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a rispettare il progetto approvato e tutte le eventuali prescrizioni degli uffici tecnici e a utilizzare il contributo concesso per le finalità del presente regolamento;
  - g) dichiarazione con la quale il richiedente *residente* si obbliga ad abitare l'immobile per 10 anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori ed il richiedente non residente a mantenere l'immobile in regime locativo per almeno 10 anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero ad utilizzare l'immobile di cui abbia la piena disponibilità secondo le prescrizioni del vigente strumento urbanistico;



- h) dichiarazione relativa al reddito percepito nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, tale dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti del nucleo familiare o, nel caso di consorzi, dai diversi nuclei familiari.
- i) *dichiarazione se sono state emesse, in data non antecedente i cinque anni (5 anni) dall'Avviso di riapertura termini: ordinanza sindacale di eliminazione pericolo o in alternativa ordinanza di sgombero ;*
- j) *dichiarazione di impegno a comunicare qualsiasi variazione anagrafica entro 15 giorni dal suo verificarsi, esimendo la pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità per la mancata notifica di atti amministrativi e propedeutici al riconoscimento del contributo richiesto;*
- k) *Il richiedente inoltre dovrà dichiarare:*  
*di essere o meno persona fisica;*  
*di essere o meno imprenditore edile;*  
*che sulla/e unità immobiliare/i oggetto di richiesta contributo in conto interessi non grava ipoteca di primo grado;*  
*che non risultano nei propri confronti provvedimenti giudiziari che limitano o sottraggono la disponibilità del bene oggetto della richiesta di contributo, ovvero procedure esecutive pendenti sulla disponibilità del bene;*  
*di non avere carichi pendenti ovvero di non essere imputato in procedimenti penali in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale;*  
*che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;*  
*di non essere soggetto ad applicazione di misura di prevenzione in corso o definitiva di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;*  
*che non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza penale di condanna passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione;*  
*di aver preso visione e conoscenza del Regolamento per la concessione dei contributi previsti dall'art. 125 della L.R. n. 25/93 e delle note esplicative e di accettarle incondizionatamente.*
7. Nel caso di consorzi le dichiarazioni di cui al comma 5 devono essere allegate all'istanza presentata dal rappresentante legale del consorzio.
8. Alla domanda devono essere allegati, accompagnati dall'elenco sottoscritto dall'interessato, in duplice copia, di cui una verrà restituita per ricevuta, i seguenti documenti:
- a) progetto edilizio in *due* copie, redatto da professionista abilitato, conforme agli strumenti urbanistici attuativi del Centro Storico, e contenente i seguenti elaborati tecnici prescritti dalle legge ed indicati nell'apposita scheda allegata al presente Regolamento di cui al 3° comma del presente articolo;
- b) relazione tecnico-economica, dalla quale risulti: 1) il numero delle unità immobiliari esistenti e di progetto; 2) le parti comuni dell'edificio; 3) la superficie utile; 4) la volumetria *delle singole*

*unità immobiliari, delle parti condominiali e dell'intera unità edilizia di progetto; 5) la superficie complessiva lorda dell'intera unità edilizia ; 6) gli identificativi catastali dell'unità edilizia e quelli delle unità immobiliari oggetto d'intervento con specifica della ditta proprietaria e delle quote di possesso); 7) il costo complessivo dell'intervento distinto in c/capitale e c/interessi qualora richiesto dai singoli istanti.*

- c) computo metrico estimativo di tutte le categorie di opere previste da redigere sulla base del prezzario regionale OO.PP. vigente alla data della compilazione.
9. Per le categorie di opere non previste nel prezzario regionale, dovranno essere predisposte apposite analisi prezzi.
10. Per gli interventi di restauro e ristrutturazione, ivi compresi i ripristini parziali *e gli interventi parziali di completamento/finitura delle parti di natura condominiale*, il computo metrico estimativo dovrà essere previsto in due distinti capitoli, il primo relativo alle opere di restauro delle coperture, restauro delle facciate e consolidamento delle strutture portanti ed il secondo relativo alle altre opere.

#### **Art. 10**

##### ***Procedimento per la concessione del contributo***

1. Entro quaranta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 9 del presente Regolamento il responsabile del III – Settore Contributi presso il Settore Centro Storico svolge l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento previsto dalla legge o necessario per il completo esame della documentazione.
2. Il responsabile del procedimento valuta ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10/91 le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento concessorio e svolge tutti gli adempimenti necessari per l'adeguato svolgimento dell'istruttoria, nonché per l'emanazione dei provvedimenti finali.
3. Non saranno prese in esame le istanze la cui documentazione tecnica risulti incompleta o non conforme a quanto previsto dal presente regolamento o pervenute oltre il termine prescritto dall'art. 9.
4. Il responsabile del procedimento per una sola volta sospende il procedimento ed assegna al richiedente giorni 20 per chiarimenti relativi all'istanza.
5. Contestualmente all'avvio dell'istruttoria il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione ai soggetti interessati ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 10/91.
6. Completata la fase istruttoria viene formulata la graduatoria di tutte le istanze pervenute con indicazione dei soggetti che risultino concessionari secondo i criteri stabiliti dagli articoli 4 e 6 del

presente Regolamento, e con indicazione degli importi di ciascun contributo, come determinato in applicazione dell'art. 4 del presente Regolamento.

7. Il responsabile del Settore Centro Storico cura la pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio per 15 giorni decorrenti dal termine di cui al primo comma.
8. Trascorso il termine di cui al comma 7 la graduatoria *definitiva viene approvata con Determinazione Dirigenziale.*
9. **(cassato)**
10. La graduatoria *definitiva* viene affissa all'Albo pretorio e si dà contestuale comunicazione ai soggetti interessati non ammessi al contributo.
11. I soggetti utilmente collocati in graduatoria devono entro trenta giorno dalla notifica dell'approvazione presentare tutta la documentazione comprovante le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 9, comma 6.

#### **Art. 11**

##### ***Acquisizione dei pareri***

1. Dopo l'approvazione della graduatoria ed entro 90 giorni, il responsabile del procedimento si attiva per ogni progetto utilmente inserito in graduatoria e secondo l'ordine della stessa, per l'acquisizione di tutti i pareri prescritti per legge, anche facendo riferimento a conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 10/91.
2. Nel caso in cui il progetto non risulti conforme a legge o alle disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici e non ottenga i prescritti pareri se ne dà notizia al soggetto interessato *della mancata approvazione e relativa esclusione dalle agevolazioni richieste* e si procede allo scorrimento della graduatoria.

#### **Art. 12**

##### **Concessione e liquidazione**

1. Dopo tutte le approvazioni del progetto, il responsabile del procedimento si attiva affinché *si* provveda entro trenta giorni dall'ultima approvazione, alla concessione del contributo determinato secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento.
2. *Dopo il rilascio dell'atto concessorio e la relativa comunicazione di attivazione del cantiere* entro trenta giorni *dalla verifica dell'attivazione del cantiere e se prodotta la polizza assicurativa e/o bancaria a garanzia del capitale da erogarsi e comunicate le modalità* l'Amministrazione liquida il contributo con le seguenti modalità:

- a) per il contributo in conto capitale, nei casi previsti dal presente regolamento, il **30%** dell'importo assegnato viene corrisposto all'inizio dei lavori; il 50% in seguito a relazione del direttore dei lavori con la quale si attesti l'avvenuta realizzazione del 70% delle opere ammesse a contributo in conto capitale; *il saldo del restante 20% sarà erogato entro 30 giorni dal rilascio del certificato di agibilità/abitabilità di quanto realizzato oppure – limitatamente agli interventi condominiali parziali – entro 30 giorni dal rilascio dell'Attestazione di Fine Lavori e conformità al progetto approvato;*
- b) **per il contributo in conto interessi, nei casi previsti dal presente Regolamento, si procede all'erogazione secondo le modalità concordate nell'ambito della convenzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento e nella fattispecie a quanto previsto nel piano di Ammortamento allegato all'Atto di Erogazione Finale e Quietanza dell'Istituto mutuante. Entro mesi otto dalla determinazione di concessione del contributo, gli istanti confermeranno la volontà di godere dei benefici in conto interessi.**
3. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ammessi a contributo il direttore dei lavori deve rilasciare, a pena di decadenza dal contributo, una *Certificazione di Fine Lavori* con la quale si attesti il completamento delle opere e la loro conformità al progetto approvato.
4. *Dopo la presentazione del progetto e l'utile inserimento in graduatoria, nelle more del rilascio dell'atto concessorio, le opere di somma urgenza, eseguite prima dell'effettivo riconoscimento del contributo richiesto, possono far parte delle somme ammissibili a contributo in conto capitale e/o conto interessi a condizione che - nelle capacità dell'impegno di spesa già assunto - tutte le lavorazioni di messa in sicurezza facciano parte delle lavorazioni preventivamente computate in sede di presentazione dell'istanza e le relative fatture siano state saldate dai beneficiari esclusivamente con bonifici bancari all'impresa esecutrice.*

### **Art. 13** ***Convenzione con gli istituti di credito***

1. Al fine di procedere alla concessione dei contributi in conto interessi l'Amministrazione stipula apposita convenzione con gli istituti indicati dal 5° comma dell'art. 125 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
2. Il tasso a carico del mutuatario sarà pari al 10% del tasso al quale viene stipulato il mutuo, e comunque non potrà superare il 6%, attribuendo tale beneficio anche a tutti coloro i quali avessero già presentato istanza per la concessione del contributo in conto interessi, non avendo stipulato il relativo mutuo.

3. *Dopo il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità e la sottoscrizione dell'Atto di Erogazione Finale e Quietanza dell'Istituto mutuante, l'eventuale subentro nelle agevolazioni creditizie da parte di altro soggetto acquirente resta vincolato alla sottoscrizione dell'apposita convenzione di cui all'art. 8, da trascriversi nelle forme di legge. In tal caso non andranno presi in considerazione i redditi familiari dei subentranti.*

#### **Art. 14** ***Non residenti***

1. L'Amministrazione concede contributi ai non residenti che abbiano i requisiti, e con le modalità prescritte dal presente Regolamento, nella misura del 45% delle somme a disposizione per la concessione dei contributi; a tal fine viene formulata apposita graduatoria.
2. Nella formulazione della graduatoria l'Amministrazione privilegia l'ordine cronologico delle istanze e nel caso di istanze di pari data gli interventi relativi ad intere unità edilizie.
3. Trovano applicazione anche per le istanze dei proprietari non residenti, tutte le disposizioni relative a proprietari residenti.

#### **Art. 14 bis**

I nudi proprietari, nel caso di subentro nelle disponibilità dell'immobile, sono obbligati a rispettare le prescrizioni contenute nel presente Regolamento ed ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti da esso, in particolare a quelli previsti dall'intero art. 7.

#### **Art. 15** ***Norma transitoria***

1. Nei centoventi giorni che precedono la data di presentazione delle domande, l'Amministrazione provvederà a predisporre una campagna promozionale per informare i cittadini dei contenuti del Regolamento, dei tempi e delle modalità di presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi previsti dalla legge.
2. Il presente Regolamento ha validità di un anno dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze.
3. Entro tale termine il Consiglio Comunale a seguito di una relazione dell'Assessore al Centro Storico sull'attuazione del medesimo Regolamento avvierà una fase di verifica.

**Art. 16**  
*Norma finale*

1. L'Amministrazione può procedere alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze di contributi solo dopo il completo esaurimento delle graduatorie esistenti.
2. Per quanto non prescritto dal presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.